MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ALATRI *Sacchetti Sassetti*
Via Madonna della Sanità 5/A - 03011 Alatri (FR)
Tel. 0775434030 fax 0775449709 C.F. 80010450601
Sito web: https://www.icalatrisecondo.edu.it/

A tutto il personale
Al DSGA
Al RE

DIRETTIVA N. 1

Direttiva dirigenziale recante disposizioni relative all'organizzazione della vigilanza sugli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI	gli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;
VISTO	il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;
VISTO	il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-21;
VISTO	Il D. Lgs. n.81/2008;
VISTO	Il Regolamento d'istituto;
VISTE	Le modalità di erogazione del servizio trasporti da parte del Comune di Alatri;
VISTO	Il DPR n. 249 del 29 giugno 1998 – Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli studenti;
TENUTO CONTO	che, tra agli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 del D.Lgs.n.165/2001) rientrano compiti organizzativi, di amministrazione e di controllo sulle attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitudine di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

la seguente Direttiva sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

PREMESSA

La materia che attiene alla sorveglianza ed alla custodia degli alunni all'interno dell'Istituzione scolastica (edifici e relative pertinenze esterne) risulta complessa e delicata; pertanto, si rende necessario impartire disposizioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti e per garantire la tutela della salute e della sicurezza degli allievi.

PROFILO EDUCATIVO

- La tutela della sicurezza e la cura dell'incolumità degli alunni è dovere morale, prima che legale, di tutti coloro che operano all'interno della scuola, a prescindere dal profilo di appartenenza e dalle mansioni. Questa attenzione è legata al valore della persona *in educando* che viene affidata, ed alla consapevolezza che un ambiente sano e sicuro è garanzia di una serena ed efficace azione educativa da parte di tutti gli operatori scolastici, Dirigente, docenti, e personale ATA.
- Il genitore che affida il proprio figlio all'Istituzione scolastica all'atto dell'iscrizione ha il diritto di ricevere ogni fondamentale assicurazione circa la condizione di sicurezza e di incolumità in cui si sviluppa l'esperienza scolastica del bambino.

PROFILO GIURIDICO

- Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati e vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (... *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza),* ma anche dall'art. 2047 c.c*. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*).

Tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312; In base all'art.2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

Tale obbligo grava, seppure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni, in particolare il CCNL 19-21, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico: "*È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze; vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; collaborazione con i docenti".*

Al Dirigente Scolastico, in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1,15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere*.

PROFILO ORGANIZZATIVO

Tutto il personale è responsabile della vigilanza degli studenti. La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno, va espletata senza soluzione di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico, nelle pertinenze degli edifici fino ai cancelli.

Si riepilogano di seguito misure e comportamenti da adottare nello svolgimento delle attività educativo-didattiche.

1. **ORGANI E SOGGETTI TENUTI ALLA REGOLAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

- Dirigente Scolastico: La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti, non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del Codice civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.
- Docenti (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009) "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono **tenuti a trovarsi in classe 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art. 2047 c.c. "*… in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…)* Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita.
- Collaboratori scolastici (personale ATA): Il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori".
 Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni come sopra specificato

2. **NORME GENERALI**

- Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola. Non possono, di norma, accedere alle pertinenze degli edifici a meno che non siano espressamente autorizzate.
- I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nelle aree esterne degli edifici.
- I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersi la responsabilità oltre il tempo stabilito.
- In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario.
- Se la famiglia non provvederà ad avvisare gli operatori scolastici, trascorso un congruo periodo di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine che provvederanno ad accompagnare il minore a casa.
- I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

3. MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I DIVERSI MOMENTI DELLA VITA SCOLASTICA: DISPOSIZIONI COORDINATE PER ALUNNI, GENITORI E PERSONALE DELLA SCUOLA

3.1 Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

- La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente, educativo e ATA (profilo collaboratori scolastici) come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.
- Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe **cinque minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il assegnato alla classe/gruppo in quella scansione temporale.
- Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando.
- Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula o dal gruppo di alunni la sorveglianza deve essere assicurata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).
- Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che deve essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, secondo i criteri e modalità per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie.
- Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc...
- Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi, sulle scale e nei cortili.
- Gli insegnanti non devono consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli alunni dal luogo dell'attività didattica: **È ESPRESSAMENTE FATTO DIVIETO ALLONTANARE DALLA SEZIONE/CLASSE/LABORATORI/PALESTRA GLI ALUNNI PER MOTIVI DISCIPLINARI.**
- Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente
- I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.
- Non è consentito mandare gli alunni/studenti in aula magna o in altri locali dell'istituto per commissioni varie (strumentazioni musicali, fotocopie, richieste di telefonate a casa per dimenticanze, ecc.).

Per tali mansioni ci si avvarrà unicamente del personale ausiliario al piano.

3.2 Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

- Il CCNL Comparto Scuola stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.
- Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.
- Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, devono assicurare la sorveglianza degli alunni all'ingresso, lungo le scale e nei corridoi fino all'entrata in aula il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule.
- Al fine di evitare assembramenti, i collaboratori scolastici prestano attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento dell'aula.
- I cancelli ed i portoni andranno aperti all'orario di funzionamento didattico previsto in ogni Plesso e andranno chiusi tassativamente 10 minuti dopo il suono della Campana o l'inizio delle lezioni.
- Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, i cancelli le porte degli edifici **DEVONO RIMANERE CHIUSI ED ESSERE SORVEGLIATI** dai collaboratori scolastici.
- È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del Dirigente o di un suo delegato.
- L'accesso a persone estranee può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.
- Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi.
- Non è consentito soddisfare richieste dei genitori durante l'orario scolastico relative a eventuali consegne di materiale, merende e quant'altro. Gli alunni devono venire a scuola provvisti di tutto l'occorrente.
- I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare un'attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici onde evitare di arrecare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.
- I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata del DSGA o per esigenze impellenti.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

3.3 Vigilanza in classe/sezione/Locale adibito alle attività laboratoriali

- Non abbandonare mai la classe/sezione/gruppo neanche per brevi periodi, senza aver chiesto al collaboratore scolastico o ad altro collega in compresenza di vigilarla.
- Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico se non per attività programmate per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore o autorizzata dallo stesso tramite il registro elettronico

- Nei casi in cui sono realizzate attività in orario curricolare che prevedono la presenza di esperti, di tirocinanti o dell'assistenza specialistica i docenti sono sempre presenti e sono responsabili della vigilanza.
- È fatto assoluto divieto non solo di dare in uso, ma anche di lasciare in luoghi accessibili agli alunni, materiali pericolosi: taglierine, forbici a lama lunga ovvero con punte non arrotondate.

3.4 Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.
- I collaboratori scolastici sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti; recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
- Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.
- Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.
- I docenti interessati al cambio ora, non devono attardarsi all'interno della scuola onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche nei cambi previsti.
- I docenti che entrano in servizio nelle ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla classe.
- Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

3.5 Vigilanza in caso di assenza di un docente

- Il coordinatore di sede o suo sostituto deve accertarsi dell'arrivo in tutte le classi dei colleghi, in caso di ritardo/assenza, in attesa dell'arrivo del docente supplente, deve garantire la vigilanza degli alunni utilizzando i docenti e i collaboratori scolastici presenti.
- I docenti offriranno ai coordinatori di plesso la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa dell'arrivo del supplente o del docente/educatore in ritardo.
- Si ricorda che la responsabilità della vigilanza delle classi momentaneamente prive di docente è del **PERSONALE PRESENTE.**

3.6 Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

- La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe, o al gruppo di alunni, nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario.
- Durante l'intervallo/ricreazione il personale docente avrà cura di evitare che più alunni, contemporaneamente, si rechino ai servizi igienici o alle macchine distributrici di cibi e bevande
- Non è consentito agli alunni scendere le scale per recarsi alle macchine distributrici di cibi/bevande.

- I collaboratori scolastici eserciteranno un'attenta vigilanza affinché gli alunni evitino assembramenti in prossimità dei servizi igienici, negli stessi e in prossimità delle macchine distributrici di cibi e bevande.
- Durante gli intervalli gli alunni dovranno restare in classe per consentire una maggiore vigilanza da parte degli adulti preposti.
- È consentito effettuare l'intervallo negli spazi esterni: in questi casi è richiesta ai docenti la massima vigilanza.

3.7 Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

- Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora.
- Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento: evitare che ci sia introduzione di cibi diversi da quelli previsti dal menù scolastico e ugualmente evitare al temine del pasto l'uscita dal locale refettorio/aula di possibili residui/avanzi se non quelli confezionati ed integri da consumarsi eventualmente a casa.
- Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico.

3.8 Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

- Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai Collaboratori del Dirigente, dai Docenti o dal personale ATA.
- La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici, e/o ai docenti appositamente incaricati.
- La presenza degli alunni che permangono a scuola sarà annotata su un apposito registro gestito dai collaboratori scolastici o dal personale docente.

3.9 Vigilanza durante gli spostamenti, le attività di laboratorio, le attività musicali

- L'uso dei laboratori e delle aule musicali deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo ai comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.
- I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Nel caso degli alunni che per particolari motivi autorizzati vanno via ad orari diversi, saranno accompagnati all'uscita dal Collaboratore scolastico di turno.
- I docenti di strumento musicale sono tenuti a comunicare al Ds e al DSGA l'orario delle lezioni individuali degli alunni e le aule occupate per le stesse e sono tenuti a vigilare gli alunni con il supporto del collaboratore scolastico incaricato. Durante gli ingressi/uscite per le lezioni individuali di strumento e durante gli spostamenti nelle aule gli alunni dovranno sempre essere vigilati dal personale collaboratore scolastico. Sarà cura del DSGA organizzare tale vigilanza del personale collaboratore scolastico sulla base degli orari comunicati dai docenti e delle aule utilizzate.
- Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.
- In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.
- Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente

3.10 Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica/Educazione Motoria

- Gli studenti che si recano in palestra devono essere accompagnati e vigilati dai docenti dell'ora di lezione assegnata.
- È richiesta la massima attenzione per evitare infortuni durante le attività sportive vigilando sulle attrezzature e sul loro uso e segnalando tempestivamente al Dirigente scolastico (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso.
- Durante le ore di attività fisica, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere ordinatamente, tutti insieme l'aula.
- Durante il tragitto dalla scuola alla Palestra fuori sede e dalla scuola ai luoghi (anche esterni) di svolgimento dell'attività di Educazione Fisica/Educazione motoria e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente della disciplina. Di tali uscite è fatta informativa specifica alle famiglie con firma di apposito modulo di autorizzazione.

3.11 Vigilanza durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle attività

- Il Fiduciario di Plesso (preposto) è tenuto a redigere un piano di uscita delle classi.
- I docenti sono tenuti ad attenersi al piano di uscita garantendo il deflusso ordinato.
- I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe/gruppo di alunni. Si intende per uscita della scuola il punto di consegna ai genitori. I docenti sono tenuti a verificare la consegna ai genitori o loro delegati
- In caso di genitori ritardatari, i docenti sono tenuti ad attendere un congruo tempo prima di lasciare in consegna l'alunno al personale collaboratore scolastico che, in caso di ritardo superiore ai 15 minuti, avviserà l'ufficio di segreteria. Il personale cs avrà cura di annotare e di comunicare all'ufficio didattica i nominativi degli alunni che ripetutamente vengono ritirati in ritardo dai genitori.
- Gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che usufruiscono del servizio scuolabus saranno prelevati dalla classe/sezione dai collaboratori scolastici in base all'orario stabilito dal Fiduciario di plesso/preposto. Gli alunni saranno radunati, fatti uscire dall'edificio all'orario previsto per il termine delle lezioni e saranno vigilati dal collaboratore scolastico fino alla consegna all'assistente allo scuolabus che assisterà gli alunni nella salita a bordo degli scuolabus. Non sono autorizzate uscite verso lo scuolabus anticipate rispetto all'orario di uscita

 Eventuali richieste da parte degli addetti al servizio trasporto relative all'uscita anticipata degli alunni trasportati per esigenze di maggiore efficienza del servizio di trasporto **DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATE DAL DS**, che procederà dopo aver avuto indicazione dall'ufficio istruzione del Comune circa la necessità di anticipare l'uscita degli alunni trasportati.
- Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado possono uscire dall'edificio scolastico senza la presenza di accompagnatori purché i genitori abbiano optato per la modalità di uscita autonoma, sottoscrivendo all'atto dell'iscrizione un'apposita autorizzazione. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

 Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Il Docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano ritirati da un adulto autorizzato o delegato.

- Il personale collaboratore scolastico regolerà il deflusso verso l'esterno e avrà cura di vigilare nello scendere le scale, dove presenti, e nel recuperare l'uscita si devono evitare ingorghi e intralci.
- L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale.

- ✓ **Gli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° Grado che sono ritirati dai genitori prima dell'orario di uscita saranno prelevati dalla propria classe/sezione dai collaboratori scolastici e accompagnati al portone di ingresso dove saranno consegnati ai genitori o loro delegati.**

3.12 Vigilanza ai bagni durante lo svolgimento delle lezioni

Il personale collaboratore scolastico del piano vigilerà sugli alunni che si recano in bagno, senza perderli mai di vista lungo il tragitto fino al rientro in aula.

I docenti sono tenuti ad autorizzare l'alunno ad uscire per esigenze fisiologiche durante le lezioni. Dovranno però assicurarsi che il collaboratore scolastico, assegnato al piano, sia in quel momento presente, qualora non lo fosse per allontanamento imprevisto, i docenti, non potendo lasciare la classe incustodita, si metteranno sulla soglia della porta e vigileranno il tragitto dell'alunno.

Gli alunni non potranno essere autorizzati a recarsi ai servizi igienici durante la pausa che verrà prevista nel piano ATA per consentire la pulizia dei bagni due volte al giorno. In questo caso sarà cura del personale collaboratore scolastico apporre il cartello di avvertimento "pavimento bagnato"

3.13 Vigilanza durante gli spostamenti degli alunni con diversa abilità

La vigilanza sugli alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata da tutti i docenti, in particolare dal docente di sostegno dall'assistente alla persona (se presente) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. É bene individuare anche un compagno di supporto.

3.14 Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

- In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori
- I genitori sono tenuti a verificare personalmente la presenza dei docenti e del personale che possa garantire la vigilanza, poiché la libertà di sciopero prevede che sia possibile aderire allo sciopero anche il giorno stesso.
- Se si rende necessario suddividere gli alunni presenti, i docenti che li accolgono¸ annotano su apposito modulo il numero o il nome degli alunni raccolti e la durata temporale della loro presenza.

3.15 Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

- La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto stabilito dal regolamento viaggi.
- In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un docente in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a 2 alunni.

- Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

3.16 Esperti Esterni

- Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "ESPERTI" a supporto dell'attività didattica chiederanno di volta in volta l'autorizzazione del Dirigente scolastico.
- Gli Esperti rimarranno nei locali della scuola per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.
- In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe/gruppo di alunni restano del docente.
- Nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare nella classe ed affiancare l'esperto per tutta la durata del suo intervento.
- I genitori e i volontari autorizzati possono essere invitati come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei figli né degli altri bambini/alunni.

3.17 Entrate in ritardo/Uscite anticipate

- Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate per iscritto dal genitore/o esercente la responsabilità genitoriale ai Docenti e/o coordinatori di Plesso. I Collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti ad avvisare la Direzione di eventuali e ripetuti ritardi sia in uscita sia in entrata
- Nessun allievo minorenne può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico.
- L'uscita anticipata sia antimeridiana sia pomeridiana deve essere richiesta per iscritto e, in tal caso, gli alunni devono essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne
- L'autorizzazione all'uscita autonoma non è valida per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia.

3.18 Vigilanza in caso di infortunio

- In caso di infortunio al personale ed alunni, anche se lieve, il personale farà pervenire immediatamente in segreteria e all'attenzione del Dirigente Scolastico una dettagliata relazione utilizzando gli specifici modelli per personale e alunni, contenente la descrizione della successione dei fatti, le indicazioni circa le persone coinvolte, eventuali testimoni, la presenza dell'insegnante e ogni altro elemento significativo; allegano la documentazione in possesso e/o acquisita;
- Gli insegnanti informeranno immediatamente ed in ogni caso i genitori dell'alunno coinvolto, invitandoli a far pervenire in Segreteria l'eventuale certificazione medica, qualora prodotta. Per dettagli operativi si prega di fare riferimento alle disposizioni emanate in modo specifico;
- Gli insegnanti sono invitati a procurarsi e tenere a disposizione per ogni evenienza, vicino al telefono e su apposito cartello, i numeri di telefono delle istituzioni pubbliche e/o private (Pronto Soccorso, Carabinieri, Ospedale, Assistenza Pubblica, Vigili del Fuoco, Ufficio Igiene, ecc.) e in aula (nel rispetto della privacy) i numeri di telefono dei genitori, del pediatra e/o del medico di famiglia per ogni bambino.

3.19 Vigilanza sulle assenze alunni

- Gli insegnanti vigileranno sulle assenze degli alunni. Le assenze degli alunni vanno sempre giustificate dai genitori. Gli insegnanti registrano le assenze orarie e giornaliere degli alunni sul registro online o di classe/sezione.

- **Gli insegnanti hanno l'obbligo di segnalare in forma scritta le assenze prolungate o anomale e le ripetute assenze orarie al fine di permettere al Dirigente Scolastico la presa in carico della segnalazione e provvedere per gli adempimenti di competenza (decreto Caivano etc).**

3.20 Vigilanza in caso di assenza del personale docente

Vedasi Avviso n. 32 "Disposizioni organizzative e di servizio per la gestione delle assenze, delle sostituzioni giornaliere e delle supplenze brevi" - a.s. 2026/2027 pubblicato su Registro Elettronico in data 25-09-2026.

4. **DISPOSIZIONI FINALI**

- Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare la presente Direttiva su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.
- La necessità di richiamare a tutti le misure organizzative adottate negli anni risponde all'esigenza di informare il personale nuovo arrivato e di ricordare a tutti compiti e responsabilità per il miglioramento della qualità del modello organizzativo adottato a tutela di tutti, adulti e minori.
- La presente "Direttiva" potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni anche ad a.s. iniziato, sulla base delle osservazioni pertinenti promosse da tutto il personale e da tutti gli attori interessati, fino ad allora le disposizioni in essa riportate hanno valore permanente.

Si confida nella responsabile collaborazione di tutto il personale nell'interesse esclusivo dei nostri alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Melis
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

